

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-AQ-TE

Numero di protocollo: 2968

Data protocollazione: 09/11/2021

Segnatura: MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE|09/11/2021|0002968-P



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

*L'Aquila*, data del protocollo

*Alla*

Direzione Generale ABAP

Servizio V – Tutela del Paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione Ecologica

CRESS@pec.minambiente.it

*E p.c.*

Funzionario Riccardo Brugnoli

riccardo.brugnoli@beniculturali.it

*Risp. Prot.* 2456  
*Class.* 34.43.01/156/2021  
*Ref. Vs.* 35836  
*Allegati* /

*Del* 27/10/2021

*Del* 25/10/2021

*Oggetto:* [ID VIP: 7527] – Aggiornamento del programma di Misure della strategia Marina, verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.  
Proponente: Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per il mare e le coste.  
Richiedente: Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – servizio V – Tutela del Paesaggio.

**Parere all'interno della procedura di VAS [P 2456/21]**

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta spettabile Direzione Generale ABAP servizio V prot n. 35836 pervenuta in data 25/10/2021 e protocollata al numero 2456 il 27/10/2021 questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che la *Gap Analysis*, presentata come unico documento su cui esprimere un parere di competenza, evidenzia che potrebbero essere messe in atto alcune misure che hanno impatto sul paesaggio tutelato, che per quanto riguarda la costa teramana, di competenza di questo Ufficio, è così suddiviso:

- *Comune di Martinsicuro*: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 06.06.1977, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice;
- *Comune di Alba Adriatica*: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 21.07.1969, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice. Nella foce del Vibrata si segnala la presenza di un'Oasi di protezione della fauna ai sensi della D.C.R. n. 78/6 del 03/05/2011;
- *Comune di Tortoreto*: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 07.07.1969, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice;
- *Comune di Giulianova*: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 29.07.1969, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice, e nella tutela monumentale per quanto attiene agli eventuali interventi che verranno proposti in corrispondenza del Lungomare Zara lungo circa 700 mt, costruito negli anni Trenta a ridosso dell'arenile e tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 c. 1 e 5 del Codice;



- *Comune di Roseto degli Abruzzi*: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto dei D.M. 24.05.1963 e 18.03.1969, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice;
- *Comune di Pineto*: area marina protetta della torre del Cerrano istituita con D.M. 21.10.2009, art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto dei D.M. 24.05.1963, 18.03.1969 e 21.06.1985, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice;
- *Comune di Silvi*: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 17.07.1969, e ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e lettera c) del Codice;

per un totale di 7 comuni affacciati sulla costa.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo e che vengono indicati materiali, modalità e fornite linee guida per la progettazione di manufatti a servizio delle concessioni, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6. del 2010 della DG ABAP servizio IV, tutela e qualità del Paesaggio:

- a) ritiene **non** esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;
- b) ritiene **non** esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano/programma;

per quanto di competenza ritiene che il piano in oggetto, così come presentato, possa produrre effetti significativi sul contesto paesaggistico in esame, ma che in questa fase non è possibile esaminare con il solo documento della *Gap Analysis*, dove comunque si riscontra la presenza di “*Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione*”.

Considerate, quindi le molteplici iniziative e trasformazioni, interessanti aree di particolare rilevanza paesaggistica, in essere o di futura previsione che interessano la zona costiera teramana.

**Per quanto di competenza, ritiene necessario che il programma di Misure della strategia Marina in oggetto venga sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.**

Si ricorda che i successivi iter autorizzativi ai sensi dell'art. 146 per l'espressione del parere di competenza previsto dal D.Lgs. 42/2004 detteranno prescrizioni vincolanti riguardanti tutti gli aspetti inerenti la tutela ai sensi della parte III del Codice.

In merito alla tutela dei beni archeologici, si ricorda inoltre: tutte le opere pubbliche e le opere di urbanizzazione primaria che si realizzeranno saranno soggette alla disciplina contenuta nell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, la cosiddetta Archeologia preventiva, la cui norma deve essere sempre osservata in modo stringente. L'applicazione dell'archeologia preventiva per le opere pubbliche è un obbligo, a prescindere dalla sussistenza di provvedimenti di tutela diretta o segnalazioni già note in merito presenza di beni archeologici.



Si rammenta che anche dove non vi siano osservazioni ai fini della tutela archeologica, rimangono fermi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati gli obblighi derivanti dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 che stabilisce, nel caso di rinvenimento fortuito di stratigrafie, strutture e/o beni mobili di interesse archeologico, l'obbligo di immediata denuncia del ritrovamento, nel termine di ventiquattro ore, alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo alla sua conservazione e lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento.

AM/

IL FUNZIONARIO COMPETENTE  
ARCH. ANTONIO MELLANO  
[antonio.mellano@beniculturali.it](mailto:antonio.mellano@beniculturali.it)

IL SOPRINTENDENTE  
ARCH. Cristina COLLETTINI  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

